

TRIBUNALE DI ROMA, Sezione IV - Lavoro – 15 febbraio 2005 – Giud. Billi – M. Santoro (avv. D. D'Amati, N. D'Amati) c. R.A.I. Radiotelevisione Italiana SpA (avv. M. Dell'Olio, O.T. Scozzafava)

Demansionamento e forzata inattività – Fattispecie attinente a giornalista televisivo – Lesione della professionalità, dell'immagine e della dignità personale – Risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, del danno non patrimoniale da dequalificazione e del danno morale – Spettanza.

Il danno da dequalificazione professionale "attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall' art.2 Cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro e in quello socio-familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello."(Cass. n. 10157 del 2004).

Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra affermato, non è dubbio che la condotta di parte convenuta, consistente nel porre il ricorrente in una forzosa inattività, ha indubbiamente cagionato la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ovvero il diritto alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e il diritto alla dignità personale. Oltre alla responsabilità per inadempimento, dunque, la parte convenuta è responsabile anche per fatto illecito, ai sensi dell'art.2059 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno morale.

Ai fini della liquidazione del danno professionale da dequalificazione, in tale fattispecie, occorre tenere presente, innanzitutto, che si è in presenza della forma più grave di demansionamento, costituita dalla privazione di mansioni e considerare, poi, la specificità e le caratteristiche della prestazione lavorativa oggetto del contratto. Merita poi adeguata ponderazione il comportamento della parte convenuta che ha accompagnato il demansionamento vero e proprio, consistito, come sopra si è visto, in dichiarazioni rilasciate attraverso la stampa o in occasioni pubbliche, che pur non concretando ipotesi di reato, è stato sicuramente lesivo dell'immagine del ricorrente. Appare ragionevole, pertanto, una liquidazione del danno professionale (di natura non patrimoniale cd oggettivamente inteso) pari al 100% della retribuzione, calcolato, in base alla retribuzione del ricorrente, in € 643.419, oltre gli interessi e la rivalutazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la R.A.I. spa, in persona del legale rappresentante deducendo: di avere lavorato a tempo indeterminato per il gruppo Mediaset dal settembre 1996 all'agosto 1999, di avere poi accettato la proposta di ritornare a lavorare per la convenuta a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico per la realizzazione di un programma settimanale di approfondimento dell'informazione di attualità da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno per un minimo di venti puntate l'anno e di un programma di reportage per un numero minimo di venti puntate l'anno da diffondere in seconda serata con il titolo "Sciuscià"; la retribuzione concordata era di lire 650.000.000, oltre 5.000.000 di lire per ogni puntata del programma di seconda serata e 15.000.000 di lire per ogni puntata del programma di prima serata. Dei 650.000.000 di lire solo l'importo di lire 200.000.000 normalmente risultava correlato al raggiungimento di "specifici obiettivi" da assegnarsi con lettera a parte. Chiariva tuttavia il ricorrente che di fatto parte convenuta non aveva mai fissato alcun obiettivo, mentre gli aveva sempre corrisposto (stagioni 1999/2000, 2000/2001) l'importo di lire 200.000.000 senza alcuna condizione o verifica. Allegava inoltre di avere avuto assegnata un'autovettura aziendale di cui la convenuta aveva sempre sostenuto le spese.

Aggiungeva che la convenuta aveva assunto a tempo indeterminato i collaboratori da lui indicati, nonché, con contratto a tempo determinato, altre quindici persone tra giornalisti programmisti registi e tecnici, e che, nel complesso, il gruppo di lavoro era composto di quarantacinque persone. Precisava che la convenuta aveva loro assegnato una redazione

composta di dieci locali e che dopo l'anno 2000, per ragioni di palinsesto, pur rimanendo assegnato alla Divisione 1, aveva concordato con la direzione generale il suo passaggio a Raidue. Elencava i programmi realizzati e descriveva analiticamente le mansioni svolte deducendo di avere riscosso grande successo di pubblico, tanto che la convenuta aveva aumentato a lire 20,000.000 il compenso per ciascuna puntata del programma di prima serata. Deduceva che, a seguito di esposti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi ad alcune puntate del suo programma televisivo "I1 Raggio Verde" per pretese violazioni della *par condicio*, la convenuta era stata condannata al pagamento di una sanzione di lire 200.000.000 e che i relativi provvedimenti erano stati impugnati innanzi al giudice amministrativo. Elencava poi i programmi realizzati nella stagione televisiva successiva alle elezioni politiche del maggio 2001.

Lamentava che il Presidente del Consiglio, in vista della nomina del nuovo consiglio di amministrazione della R. A.I., nel corso di una conferenza stampa aveva attribuito il calo dell'indice di fiducia del pubblico nei suoi confronti alla messa in onda di alcune trasmissioni da parte dei professionisti Biagi, Luzzatti e dello stesso ricorrente. Deduceva che il nuovo consiglio di amministrazione aveva, nominato come direttore generale Agostino Saccà, il quale aveva dichiarato di votare per Forza Italia.

Lamentava che il Presidente del Consiglio, prima, al congresso del partito di Alleanza Nazionale svoltasi a Bologna e, poi, a Sofia il 18 aprile 2002 aveva parlato di "occupazione militare della R.A.I. da parte della sinistra" e di "un uso criminoso della televisione pubblica" da parte di alcuni giornalisti, tra cui lo stesso ricorrente e Enzo Biagi. Deduceva che, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il presidente della Rai, Baldassarre, aveva in qualche modo difeso l'operato dei giornalisti chiamati in causa e che il direttore generale, invece, aveva giustificato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio per quanto accaduto nel servizio pubblico durante la precedente campagna elettorale.

Dichiarava il ricorrente che nel maggio 2002 il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia alla Camera dei Deputati aveva chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di procedere nei confronti della convenuta per asserite violazioni di regole di imparzialità nelle puntate di Sciuscià Edizione Straordinaria dell' 11 e del 18 gennaio, nonché dell' 1, dell'8 e del 15 febbraio 2002.

Dichiarava il ricorrente di avere dedicato una puntata di Sciuscià Edizione Straordinaria del 24.5.2002 dal titolo "Per conto terzi?" alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Sofia ed al caso di Enzo Biagi a cui avevano partecipato giornalisti e politici di diversi schieramenti e che a distanza di una settimana il presidente della Rai, Baldassarre, aveva dichiarato in un'intervista al quotidiano "11 Carriere della Sera" che "Santoro è l'unico giornalista che viola palesemente le regole...".

Dichiarava, inoltre, che il Presidente del Consiglio nel corso di una visita ufficiale a Siviglia aveva ribadito l'incompatibilità di esso ricorrente con il nuovo orientamento della R.A.I..

Il ricorrente lamentava, ancora, che nei palinsesti della convenuta presentati a Cannes nel giugno 2002, ai fini della pianificazione delle campagne pubblicitarie per la stagione 2002/2003, non erano stati inseriti i suoi programmi, né quelli di Enzo Biagi, ad onta di quanto aveva ritenuto di potere credere dopo colloqui e scambi epistolari con il presidente della R.A.I.

Dichiarava che il 5.8.2002 la convenuta aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti con riferimento alla puntata del 24.5.2002 di Sciuscià Edizione Straordinaria ed a quella di Sciuscià del 16.7.2002, dedicata all'emergenza idrica siciliana, per non avere rispettato gli obblighi di imparzialità, correttezza, obiettività e completezza informativa, causando proteste da parte del presidente delle regione Sicilia, Cuffaro. La notizia dell'apertura del procedimento disciplinare era stata pubblicata da tutti i principali organi di stampa, come analogamente la notizia della successiva irrogazione della sanzione di quattro giorni di sospensione dal lavoro ed alla retribuzione. Contestava l' irrogazione della sanzione dichiarando di averla legittimamente impugnata.

Dichiarava il ricorrente di avere appreso dalla stampa che il direttore di Raitre aveva affermato di avere avuto mandato dal consiglio di amministrazione di definire "la proposta di uno spazio per Santoro da dopo Pasqua 2003, senza aumento di budget". A ciò aveva fatto seguito la delibera del consiglio di amministrazione della convenuta del 14.11.2002 con cui si invitava il direttore generale "a verificare al più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della prossima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da Enzo Biagi e Michele Santoro," Dichiarava il ricorrente che erano poi seguiti scambi epistolari con il direttore

generale della convenuta con inviti reciproci delle parti all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali ed al rispetto delle norme di legge.

Aggiungeva il ricorrente che le parti erano comparse poi, su ricorso ex art.700 c.p.c. da egli proposto, innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro. All'esito del procedimento, con ordinanza il giudice aveva ingiunto alla R.A.I. spa di adibire il ricorrente "alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità."

Lamentava di essere ancora privo di incarico e di non avere più percepito compensi relativi alle singole puntate dei programmi a lui affidati.

Dichiarava che il 26.9.2002 la convenutagli aveva comunicato la riduzione in misura del 20% dell'importo annuo di lire 200.000.000 previsto quale componente variabile della sua retribuzione, oltre alla decurtazione dell'una tantum corrisposta a tutti i dipendenti in misura di € 1356,00 in base al rinnovo del contratto integrativo aziendale, provvedimenti che aveva provveduto regolarmente a contestare.

Concludeva che nella stagione 2002/2003 la R.A.I. aveva inserito nei suoi palinsesti in prima serata due programmi settimanali di approfondimento dell'informazione di attualità, 'Excalibur' su Raidue e 'Ballaro' su Raitre, condotti rispettivamente dai giornalisti Antonio Socci e Giovanni Floris. Chiedeva, quindi, il ricorrente:

- a) l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta all'obbligo di adibirlo all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare "Sciuscià Edizione Straordinaria" e "Sciuscià";
- b) l'accertamento della responsabilità della convenuta di discriminazione politica vietata dall'art. 15 St. Lav.;
- c) la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti con cui era stato privato dell'attività lavorativa indicata;
- d) la dichiarazione del diritto del ricorrente di essere adibito all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità, nonché di programmi di reportage e la conseguente condanna della convenuta ad adibire il ricorrente alle indicate mansioni così come svolte ed esercitate in concreto sino alla stagione televisiva 2001/2002;
- e) la conferma dell'ordinanza ex art.700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro il 9.12.2002;
- f) la condanna in favore del ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento quantificato in € 180.000,00 mensili per il periodo dal settembre 2002 alla data della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi;
- g) la condanna in favore del ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di € 371.848,96 per ogni stagione televisiva con effetto dal settembre 2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- h) la condanna in favore del ricorrente al risarcimento del danno da trattamento ingiurioso e diffamatorio da determinarsi nella misura di € 1.000,00, oltre rivalutazione ed interessi;
- i) la dichiarazione di illegittimità e di nullità della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicata con lettera del 7.10.2002 e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto, nonché al risarcimento del danno nella misura di € 100.000, oltre interessi e rivalutazione;
- j) la dichiarazione di illegittimità della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26.9.2002 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 22.034,27, oltre rivalutazione ed interessi;
- k) l'ordine di pubblicazione della sentenza a spese della convenuta su tre giornali a diffusione nazionale, nonché mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali della convenuta.

Concludeva, poi in sede di note, precisando gli importi di cui ai capi f) e g) determinandoli rispettivamente in € 5.040.000,00 e € 898.696.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande e la revoca dei provvedimenti cautelare ed attuativi con la vittoria delle spese di lite.

Precisava la convenuta che il ricorrente, una volta ottenuto il provvedimento ex art.700 c.p.c., aveva presentato un ricorso ex art.669 duodecies c.p.c. per sentire determinare la modalità di attuazione del provvedimento ottenuto. Dichiarava di avere proposto al ricorrente una duplice alternativa consistente in un programma nel pomeriggio del sabato dalle 16,30 alle 18,00 in otto puntate, da circa novanta minuti, ed una seconda ipotesi concernente una trasmissione in 16 puntate, da venti minuti circa, nella terza serata di sabato e di domenica. Dichiarava che il ricorrente aveva rifiutato entrambe le proposte insistendo per la decisione del giudice. Il Tribunale aveva emesso una prima ordinanza il 3.6.2003 con il quale si era stabilito che la Rai spa doveva "affidare a Santoro Michele la realizzazione e la conduzione di un programma a) di approfondimento giornalistico sull' informazione di attualità; b) collocamento in prima o in seconda serata; c) realizzato mediante puntate essenzialmente e tendenzialmente monotematiche; d) che abbia la durata complessiva a quella tra 90 e 150 minuti per puntata settimanale per non meno di otto mesi - dei programmi realizzati in precedenza dal medesimo; e) con dotazione di risorse umane, materiali e tecniche- idonee ad assicurare la buona riuscita di esso in misura equivalente a quella praticata per i programmi precedenti;" Era seguita poi un'altra ordinanza il 16.7.2003, in sede di attuazione, ulteriormente esplicativa delle mansioni da affidare al ricorrente. La prima ordinanza attuativa del 3.6.2003 era poi stata parzialmente revocata dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del 23.7.2003 limitatamente alle lettere b), d) ed e), mentre la seconda, del 16.7.2003, era stata integralmente revocata, in quanto dipendente dalle parti revocate della prima ordinanza del 3.6.2003.

Eccepeva parte convenuta che quasi tutte le domande proposte, ad eccezione di quelle di cui ai punti I e J, avevano come presupposto, non solo il diritto alla funzione di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento giornalistico sull'informazione di attualità, ma anche la pretesa alla collocazione di tali programmi in prima e seconda serata con la stessa durata e le stesse dotazioni dei programmi precedenti. Pretesa che andava a collidere con il potere costituzionalmente garantito, art.41 Cost., del datore di lavoro di determinare liberamente la propria iniziativa economica.

Lamentava la parte convenuta l'inadempimento del ricorrente alla specifica richiesta di ideare programmi realizzabili, in quanto questi aveva riproposto un programma già realizzato (Circus), oppure uno molto simile a quelli realizzati da altri colleghi. Lamentava inoltre l'inadempimento in relazione al programma su Salvatore Giuliano che lo stesso ricorrente aveva proposto e poi si era rifiutato di realizzare. In ordine alle mansioni, rilevava come il contratto fosse al limite dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ed evidenziava come nel contratto fosse stata prevista un'attività lavorativa normalmente prestata per un importo di lire 450.000.000, oltre un importo annuo lordo di lire 200.000.000 correlato al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati, oltre alla previsione della corresponsione di somme predeterminate per ciascuna puntata effettivamente realizzata. Da tale previsione contrattuale faceva discendere la negazione della pretesa della somma di £ 371,848,96 a stagione a titolo di lucro cessante che teneva conto anche degli importi previsti solo in via aggiuntiva.

Negava anche la debenza della somma di lire 200.000.000 che risultava, invece, condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi. Ribadiva inoltre che la riduzione del 20% del premio di risultato era stata operata per tutti i dipendenti in una riconosciuta situazione di contrazione dei risultati. I premi di risultato erano stati sostituiti da un'*una tantum* di € 1.356,00, incompatibile con la percezione di una parte variabile della retribuzione, la quale, infatti, era stata recuperata al momento del versamento dell'equivalente di lire 160.000.000.

Contestava la fondatezza delle domande risarcitorie, nonché l'immotivata enormità delle somme richieste.

Rivendicava la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli.

Veniva espletata istruttoria con acquisizione di prove documentali e ctu relativa alla trascrizione dei due video relativi alle trasmissioni oggetto di contestazione disciplinare. All'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate e dopo discussione delle parti, il giudice decideva con dispositivo di cui dava lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve trovare accoglimenti nei termini che seguono.

Contenuto del contratto stipulato dalle parti e inadempimento

In relazione all'interpretazione del contratto stipulato tra le parti, questo giudice ritiene di condividere in pieno le conclusioni cui sono giunti i giudici della cautela, sia in primo che in secondo grado, in particolare contenute nell'ordinanza del 9.12.2002 (rel. Pagliarini), ed in

quella del reclamo del 13.2.2003 (rel. Blasutto). Sul punto va ricordato che le parti hanno stipulato un contratto il 14.4.1999 (doc.2 fasc. ricorrente), che ha sostanzialmente recepito un precedente accordo del 27.3.1999 (doc.1 fasc. ricorrente) tra le stesse, in base al quale l'odierno ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico *ad personam* nell'ambito della Divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno.

Ai fini dell'interpretazione del contratto in esame, indubbiamente carente nell'indicazione specifica delle mansioni, si è imposta una verifica del comportamento delle parti anteriore, ma anche successiva, alla stipula dello stesso, ai sensi delle regole generali in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.).

Per la fase antecedente alla stipula, oltre all'accordo sopra richiamato, esattamente il giudice della cautela di primo grado ha richiamato la delibera della parte convenuta dell'8.4.1999, laddove nelle premesse considera che "la caratterizzazione e lo sviluppo dell'offerta televisiva di approfondimento informativo richiedono sempre più di avvalersi di consolidate professionalità". Sulle richiamate espressioni il giudice della cautela ha evidenziato come il riferimento alle consolidate professionalità nell'ambito dell'approfondimento informativo fosse già molto significativo della reale volontà della parte convenuta di assegnare al ricorrente "le mansioni e le attività per le quali era ed è caratterizzata la sua formazione professionale."

Il Tribunale, in sede di reclamo, ha confermato tale interpretazione e, disattendendo le difese della convenuta, ha escluso che i riferimenti alla professionalità costituissero semplici motivi interni ed, anzi, ha ritenuto le espressioni sopra indicate come "elemento significativo di formazione e qualificazione della volontà della contraente RAI".

Il Tribunale, inoltre, ha ribadito quanto già ritenuto dal giudice del primo grado della cautela, e si ripete integralmente condiviso da questo giudice, che non è dato distinguere nel contenuto del contratto tra un'attività normale ed un'attività speciale accessoria "*La previsione relativa alla realizzazione del programma 'Sciuscià' nonché di altro programma informativo articolato in puntate 'speciali di prima serata', pur letteralmente definita 'in aggiunta a quella normalmente prestata' (peraltro esclusivamente sotto il profilo retributivo) risulta essere nel contesto di un'interpretazione complessiva delle clausole...(..omissis) sufficientemente definita e tale da assumere significato e valenza di attività 'normale'.*" Del resto, così prosegue il Tribunale, solo attraverso tale interpretazione "si può dare ragionevolmente spiegazione al fatto che al Santoro, pur direttore *ad personam*, e quindi per definizione privo delle mansioni proprie della qualifica di direttore (di testata), fosse stata assicurata la disponibilità di un'adeguata dotazione di personale e di beni strumentali. Parimenti l'unica spiegazione logica e plausibile del riconoscimento di un'elevata retribuzione è costituita dalla volontà delle parti (e quindi della RAI) di incaricare il Santoro di realizzare una complessiva 'opera' nell'ambito dell'informazione, rispetto alla quale le singole puntate del programma convenuto, pur dando luogo ad un compenso aggiuntivo, si ponevano come momenti di esecuzione del più ampio e generale incarico conferitogli."

Il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto e, quindi, nell'esecuzione dello stesso, conferma tale impostazione, in quanto il ricorrente ha effettivamente realizzato gli indicati programmi di approfondimento informativo in prima e seconda serata, come risulta dagli atti e comunque non contestato dalla parte convenuta.

In questa linea va iscritta poi la delibera del Consiglio di Amministrazione (seduta 14.11.2002 doc.n.47 bis fasc. ricorrente) della convenuta che dà incarico al direttore generale di verificare la possibilità di inserimento nel palinsesto della successiva stagione di 'programmi di approfondimento giornalistico condotti da Michele Santoro. Non vi è dubbio, dunque, che anche il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto conferma l'ambito delle mansioni attribuite al ricorrente, ovvero, quelle di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità, nonché di programmi di reportage in prima ed in seconda serata.

In relazione all'inadempimento va osservato che, in realtà, la parte convenuta non ha affatto contestato di avere privato il ricorrente delle mansioni a lui originariamente attribuite. Vi è, anzi, prova in atti che organi rappresentativi dell'ente abbiano in più occasioni manifestato, attraverso organi di stampa, la volontà di non reimpiegare il ricorrente (doc. 36, 41, 42 fase. ricorrente).

La parte convenuta ha, invece, eccepito un inadempimento del ricorrente sostanzialmente sotto due profili: il primo, in relazione al programma su Salvatore Giuliano, sull'assunto che lo stesso ricorrente, aveva proposto tale idea e che poi si era rifiutato di realizzarla; il secondo,

riferito alla specifica richiesta effettuata da parte convenuta di ideazione di almeno tre nuovi programmi, cui il ricorrente aveva risposto proponendo un programma già realizzato (Circus), ovvero un altro molto simile a quelli prodotti da altri colleghi.

In relazione alla doglianza della mancata realizzazione del docudramma su Salvatore Giuliano, ideato dal ricorrente, quando questi ancora esercitava le mansioni per le quali era stato assunto, si osserva quanto segue. Sia il giudice di prime cure, sia quello del gravame in sede cautelare (ordinanze sopra richiamate), esattamente non hanno ravvisato elementi da cui desumere che vi fosse l'intenzione da parte del ricorrente di sostituire con tale prodotto la sua 'normale' attività, ma semplicemente quella di integrare le normali prestazioni con un'opera aggiuntiva, (vedi infatti lettera del ricorrente del 20.11.2002 doc7 fasc.2 di parte resistente). Tale opera, del resto, per la sua tipologia va indubbiamente ascritta al macrogenere 'cultura', ben diverso da quello di 'informazione' cui il ricorrente fin dall'inizio è stato adibito, per quanto è stato appena esposto. La connotazione del programma su Salvatore Giuliano, per le forme di realizzazione basate essenzialmente su una *fiction*, e per il suo contenuto di ricostruzione storica non consente, infatti, di formulare un giudizio di equivalenza con le mansioni precedentemente svolte.

Per quanto riguarda la seconda eccezione relativa ai programmi proposti dal ricorrente, va osservato che si tratta di eccezioni collegate temporalmente ad una fase successiva a quella dell'inibizione dell'attività lavorativa da parte della convenuta ed, in particolare, alla fase attuativa del procedimento cautelare. Tale eccezione non ha alcun rilievo, pertanto, nell'accertamento della fase antecedente al ricorso ex art.700 c.p.c. e non vale a confutare il lamentato inadempimento della parte datoriale.

La parte convenuta non ha mai, del resto, negato di avere soppresso i programmi che il ricorrente avrebbe dovuto realizzare a decorrere dal settembre 2002, sollevando solamente le due eccezioni sopra riportate che non appaiono fondate.

Da quanto fin qui esposto consegue che la accertata totale privazione delle mansioni, viola l'art.2103 c.c.. Va, infatti, assolutamente condivisa l'impostazione seguita dai giudici. della fase cautelare (ordinanza del 9.12.2002 e ordinanza del 13.2.2003), sulla questione dell'ambito oggettivo di riferimento entro il quale operare il giudizio di equivalenza delle mansioni, di cui all'art.2103 c.c., ai fini dell'esercizio dello *ius variandi* datoriale. In particolare, si ritiene che le mansioni del ricorrente, per come sopra accertate, sono da ricondurre nell'ambito "di cui all'art.2 del contratto di servizio tra la RAI ed il Governo ed, in particolare, nel "macrogenere televisivo di cui alla lett.b) del citato articolo, così descritto: "Informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società, dibattiti. In tale ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi istituzionali nonché delle regioni e delle autonomie locali e all'informazione parlamentare."

Non si può accedere alla tesi di parte convenuta che tende ad assimilare, in via analogica, il macrogenere 'informazione', con quelli di 'cultura' e di 'servizio', pena un illegittimo ampliamento dell'ambito entro cui individuare le mansioni equivalenti ai sensi dell'art.2103 c.c.. L'espressione utilizzata nel contratto di 'approfondimento informativo' ed il riferimento alle 'consolidate professionalità', nonché il concreto atteggiarsi delle parti in fase esecutiva e successiva alla stipula del contratto, per come accertato, porta inequivocabilmente a identificare le mansioni proprio nell'ambito dell'approfondimento informativo.

Il relativo giudizio di equivalenza, pertanto, deve necessariamente essere effettuato alla stregua del sopra citato art.2 del contratto di servizio tra la RAI ed il Governo, ovvero del macrogenere 'informazione'. Quest'ultimo si qualifica per il carattere essenzialmente monotematico del singolo programma e per il necessario connotato di approfondimento delle questioni affrontate che ineriscono l'attualità.

La parte ricorrente chiede, non solo, che venga accertato l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di adibirlo all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità, ma anche la specificazione di programmi di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare "Sciuscià Edizione Straordinaria" e "Sciuscià". La parte resistente, invece, forte dell'ordinanza del 17.7.2003 con cui il reclamo ha in parte riformato la prima ordinanza dell'attuazione del 3,6.2003, rivendica il diritto di collocare il ricorrente in altra fascia oraria.

Sostenere, come ha fatto parte convenuta, che la puntualizzazione della fascia oraria attiene alla sfera della libera scelta dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 41 Cost., è certamente

valutazione esatta. Il principio della libertà della scelta imprenditoriale costituzionalmente garantito deve, tuttavia, essere coniugato con quello stabilito dall'art.2103 c.c. cui sono sottesi altri interessi di valore costituzionale (artt.1 e 2 Cost.), come si vedrà più avanti. E' necessario, pertanto, individuare con esattezza quale sia, nel caso di specie, l'ambito dell'equivalenza. Ritiene il giudicante che è lo stesso tenore del contratto ad impedire soluzioni di collocazione nel palinsesto diverse da quelle pattuite.

In altri termini, le mansioni così come sopra individuate riducono fortemente l'area dell'equivalenza entro cui la parte convenuta può legittimamente esercitare il suo *ius variandi*. Sotto questo profilo si osserva che l'indicazione della fascia oraria è da intendere come ulteriore specificazione delle mansioni attribuite al ricorrente per contratto. Nell'individuazione dell'ambito delle mansioni equivalenti da assegnare, lo stesso collegio in sede cautelare (ord 13.2.2003) ha evidenziato l'inesattezza della ricostruzione operata dalla RAI che distingueva all' interno del contratto tra attività normale e attività speciale e aggiuntiva, intendendo con essa ogni programma di prima e seconda serata effettivamente realizzato e ciò con motivazione che sopra si è integralmente riportata. Il Tribunale ha, infatti, considerato ogni attività prevista nel contratto come rientrante nelle mansioni ordinariamente attribuite al ricorrente.

Questo giudice osserva che tali argomenti, assolutamente condivisibili, inducono a ritenere tutt'altro che marginale, ai fini dell'individuazione della mansioni equivalenti, il riferimento alla fascia oraria.

L'attenzione sul momento formativo della volontà contrattuale, sul tenore letterale del contratto e sulla sua effettiva esecuzione, ha infatti evidenziato come le mansioni, che sono state ora individuate, sono sempre state espletate in prima e seconda serata.

Il concetto di equivalenza delle mansioni è necessariamente elastico e l'equivalenza costituisce il metro di controllo della mobilità del lavoratore in azienda sotto il profilo delle mansioni di adibizione. Il criterio dell'equivalenza non è esclusivamente diretto a misurare una qualità intrinseca ai compiti dei quali si esige lo svolgimento. Profilo di particolare rilievo, certamente, assume la salvaguardia della *specificità professionalità* maturata dal lavoratore. Non a caso la più attenta dottrina ha parlato, in proposito, di 'mansioni di uguale valore professionale'.

Si ritiene, peraltro, che nel giudizio di equivalenza non possa prescindersi dal *contesto organizzativo* in cui viene ad esplicarsi la prestazione lavorativa. Ne consegue che lo spostamento del lavoratore deve essere operato in riferimento ad un'area di professionalità i cui caratteri distintivi non costituiscono una realtà immobile, conoscibile in astratto, preesistente alla stessa organizzazione produttiva. Tali caratteri sono percepibili solo attraverso una rilevazione dei dati di cd tipicità ambientale, che per natura sono variabili.

Sotto quest'ultimo profilo si rileva, anzitutto come fatto notorio (ma vedi anche elenco delle trasmissioni seriali 2001-2002 e 2002-2003 fasc. 3 c) di parte convenuta), che, nell'organizzazione produttiva della Rai spa, i programmi di approfondimento di informazione dell'attualità sono sempre stati trasmessi solo nelle fasce orarie di prima e seconda serata. La ragione di tale sistematica collocazione nei palinsesti certamente trae origine dalla stessa peculiarità della funzione dell'ente convenuto, diretta a fornire un essenziale servizio pubblico di informazione. Tale funzione acquista maggiore importanza, soprattutto, nel settore dell'approfondimento dell'attualità, ove è fondamentale che il servizio raggiunga il maggior numero di persone. Da qui la collocazione di tali programmi in fasce orarie di maggior ascolto. Va rilevato inoltre, che nel settore televisivo la professionalità si valuta anche, se non soprattutto, sulla base dell' indice di ascolto. E' la cd audience un metodo di misurazione della professionalità. E' di palmare evidenza che nessun imprenditore televisivo collocherebbe in prima serata, ove c'è il più alto indice di ascolto, un professionista che nessuno vuole o ama ascoltare, oppure un principiante. La fascia oraria di prima serata, inoltre, è quella di massimo ascolto, ove maggiormente si concentrano gli investimenti degli inserzionisti pubblicitari. Nel caso di specie, il numero di anni in cui il ricorrente è stato impegnato in trasmissioni di prima serata, dà il metro della professionalità acquisita dallo stesso. Sul punto, inoltre, l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui la media dello share di 33 puntate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 è stata del 18% superiore a quello medio di Raidue nella corrispondente fascia oraria, non è stata affatto confutata dalla parte resistente e, pertanto, va ritenuta come provata. Da quanto appena esposto necessariamente consegue che sottrarre il ricorrente dal proprio pubblico, oltre che essere un inadempimento degli obblighi contrattuali, significa in qualche modo diminuirne la sua capacità professionale. Sul punto si richiama

l'ordinanza del 3. 6. 2003 in cui il giudice evidenzia che "la valenza professionale di un'attività giornalistica che si estrinseca nella realizzazione di programmi di approfondimento su temi di stretta attualità è da individuarsi anche se non soprattutto, in riferimento ai profili oggettivi che determinano la potenzialità comunicativa del *medium* offerto dal giornalista (entità dell'utenza abituale, collocazione oraria, durata, frequenza e continuità della trasmissione), poiché è a tali profili che si collega - e da tali fattori che viene valorizzata - la capacità professionale di confrontarsi con il compito di dare notizie, di farle capire e di fare capire i diversi punti di vista in ordine ad esse e, al tempo stesso, di sollecitare, di mantenere ed accrescere l'interesse degli ascoltatori rispetto ai fatti e alle idee oggetto della rappresentazione." (fasc.4 parte convenuta). Lo stesso Tribunale nell'ordinanza del 13.2.2003 ha chiarito che l'equivalenza delle mansioni va verificata "sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo dell'inclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi." (fascicolo senza numero di parte convenuta ordinanza del 13.2.2003 pag. 29).

Va precisato, inoltre, che, se effettivamente nell'individuazione delle mansioni equivalenti, deve essere garantito "il medesimo livello professionale mediante l'adibizione a funzioni confacenti alle qualità del lavoratore, nell'ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse nel rispetto della tutela del patrimonio di professionalità già proprio del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale" (ord.Trib.13.2.2003), senza dubbio la collocazione del ricorrente in una fascia oraria diversa da quella a lui assegnata per tutto il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione (ovvero in prima o seconda serata), non solo, comporta una compressione ed una svalutazione della professionalità dello stesso ricorrente intesa nei termini sopra esposti, ma finisce per affidargli un tipo di mansioni non equivalenti a quelle originariamente allo stesso attribuite.

La conferma della fascia oraria convenuta tra le parti, dunque, non tutela solo la 'visibilità' del ricorrente, ma soprattutto conserva il patrimonio professionale già acquisito dallo stesso.

La condotta della convenuta, in quanto in aperta violazione dell'art.2103 c.c., ha ulteriormente contrassegnato l'inadempimento della convenuta dell'obbligo di fare lavorare il ricorrente. In particolare, è risultato accertato che la parte convenuta è venuta meno agli obblighi assunti per contratto, impedendo al ricorrente di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto od altre equivalenti.

Va peraltro anche evidenziato che nel caso di specie risulta particolarmente connotato anche l'elemento soggettivo dell'inadempimento in questione. In particolare, si osserva che la parte convenuta, non solo, ha privato il ricorrente delle mansioni, cui originariamente era stato adibito, ma, attraverso propri organi rappresentativi, ha rilasciato dichiarazioni ad organi di stampa contenenti giudizi sul comportamento del ricorrente nell'esercizio delle sue mansioni certamente significative di una volontà di non adempiere.

In particolare, il presidente della convenuta ha dichiarato il 24.6.2002 a 'La Stampa' che: "Santoro non può impunemente violare le regole imposte prima di tutto dalla Costituzione, poi dalle leggi, dai regolamenti Rai e persino dagli indirizzi del Cda e dalle direttive dei direttori di rete (doc. 17 fasc. parte ricorrente); lo stesso presidente della convenuta in un intervento ad un convegno 'Rai e territori' a Firenze ha dichiarato: "Trasmissioni faziose come quelle di Santoro ci sono in Venezuela, in un paese civile non si fanno. Santoro se lo deve mettere in testa ... lui è un dipendente Rai e come tale dovrebbe comportarsi. Vorrei che Santoro lavorasse nel rispetto delle regole democratiche di un paese civile." (doc. 19 fasc. ricorrente); in un'intervista a La Repubblica dell' 1.11.2002 ha, poi, dichiarato: "Mi hanno colpito le sue interviste che ci dipingono come censori. E poi ha fatto causa all'azienda, sostenendo di non essere impiegato come meriterebbe." (doc. 42 fasc.ricorrente).

Il direttore generale della convenuta il 26.6.2002 ha dichiarato al Corriere della Sera: "Due studi legali esterni e quello interno Rai concordano: per comportamenti soggettivi, cioè per non avere osservato le indicazioni della direzione generale e del direttore di Rai due e per comportamenti oggettivi è venuto meno il rapporto di lealtà e fedeltà verso l'azienda." (doc.18 fasc. ricorrente); in un'intervista al Corriere della Sera il 18.10.2002 ha dichiarato che Santoro "ha sbeffeggiato pubblicamente presidente direttore generale e direttore di Raidue. Ha denunciato alla magistratura i primi due e i consiglieri Albertoni e Staderini - omissis- mi

chiedo se la Rai può fare finta di niente di fronte a chi si ritiene *legibus solutus*, cioè libero dai legami della legge," (doc.36 fasc. ricorrente) e sempre al medesimo quotidiano il 31.10.2002 ha dichiarato. "Santoro, con i fatti, cioè con le sue condanne dell'Authority e con le sue dichiarazioni in cui rivendica il diritto alla faziosità non risponde a queste linee e quindi non è possibile utilizzarlo".

Va, infine, ricordato, che le notizie dell'avvio del procedimento disciplinare e della conseguente irrogazione della sanzione sono state altresì pubblicate su organi di stampa (doc.nn.26 bis e 32 bis fasc. parte ricorrente)

Tali espressioni, oltre a connotare l'inadempimento dal punto di vista soggettivo, hanno contribuito a fornire all'esterno del rapporto contrattuale un'immagine professionale del ricorrente non rispondente al vero. Ciò tanto più, in quanto tale comportamento si è realizzato attraverso una diffusione pubblica di tali giudizi.

Né vale l'eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa alla mancata persistenza dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia in tal senso, alla luce della sua elezione al Parlamento Europeo. Non vi è dubbio che nel caso in esame sussista l'interesse ad agire in capo al ricorrente, atteso che il mandato parlamentare 'sospende', ma non interrompe il rapporto di lavoro. Attualmente, pertanto, il rapporto di lavoro è da ritenere in legittima quiescenza e, alla cessazione della causa di sospensione, sarà onore del ricorrente informare il datore di lavoro e dichiarare la propria disponibilità a riprendere servizio (Cass.n.3370 del 1996).

All'accoglimento del primo capo di domanda segue l'accoglimento del capo d) della stessa, ovvero, la dichiarazione del diritto del ricorrente di essere adibito all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità, nonché di programmi di reportage e la condanna della convenuta ad adibire il ricorrente alle indicate mansioni così come svolte ed esercitate in concreto, ovvero sia in prima che in seconda serata, sino alla stagione televisiva 2001/2002.

Non pare possa accogliersi l'eccezione di improponibilità di tale capo di domanda. E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, a seguito dell'illegittimo mutamento delle mansioni, faccia seguito in capo al lavoratore, non solo il diritto al risarcimento del danno, ma anche al ripristino della situazione originaria, salvo poi l'esercizio, da parte datoriale dello *ius variandi*. Per tutte Cass. n.11479 del 1999 secondo cui : "Nell'ipotesi di assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle spettanti, in violazione dell'art. 2103 cod. Civ., il lavoratore può ottenere tutela con la condanna del datore di lavoro al corretto adempimento dell'obbligo contrattuale mediante l'assegnazione alle precedenti mansioni, senza che osti a tale pronuncia in sede di giudizio di cognizione la natura incoercibile della prestazione; la condanna al ripristino della situazione antecedente all'illegittima dequalificazione non preclude il legittimo esercizio dello *jus variandi*, essendo consentito al datore di lavoro di adempiere mediante assegnazione del dipendente a mansioni diverse di contenuto professionale equivalente." Non può accogliersi il capo di domanda e) di conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma del 9.12.2002, in quanto non è compito del giudice della cognizione piena confermare o riformare i provvedimenti adottati nella fase a cognizione sommaria. La natura stessa del giudizio di cognizione piena fa sì che l'accertamento in esso dichiarato superi il deciso reso nella fase cautelare. I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicché la loro efficacia cessa se l'esistenza del diritto viene esclusa, ancor prima che suddetta esclusione si formi in giudicato, mentre, se viene accertata l'esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito. (Cass.n.1089 del 1995).

Violazione dell'art.15 St.Lav.

L'accoglimento del primo capo di domanda fa ritenere assorbito quello relativo all'accertamento della responsabilità della convenuta per avere adottato un comportamento di discriminazione politica vietata dall'art. 15 St. Lav.. Si osserva, inoltre, che la richiesta di dichiarazione della nullità del comportamento datoriale, ai sensi della norma citata, implicherebbe un'interpretazione estensiva della stessa, in quanto la norma parla di nullità di "atti o patti", mentre nel caso di specie l'inadempimento si è realizzato attraverso un comportamento omissivo.

Del resto, a seguito di tale dichiarazione di nullità, il ricorrente non conseguirebbe altro che quanto già ottenuto, prima, in sede cautelare e, oggi, in questa sede, ovvero la pronuncia di inadempimento con gli obblighi consequenziali.

Risarcimento del danno

All'accertamento dell'inadempimento contrattuale parte ricorrente collega le domande di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Danno patrimoniale - lucro cessante

Il capo di domanda deve trovare integrale accoglimento.

Ai sensi dell'art. 1223 c.c., infatti, "Il risarcimento del danno per inadempimento... deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta." Non vi è dubbi o che l'accertato inadempimento della società convenuta ha dato luogo al verificarsi di un danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno relativo ai programmi soppressi che il ricorrente non ha più potuto realizzare. Tale danno, definito lucro cessante, è causalmente e direttamente collegato all'inadempimento della parte convenuta, in quanto, come è evidente, se l'azienda avesse mantenuto il ricorrente nelle sue mansioni questi avrebbe certamente realizzato i programmi, a lui affidati.

Per quanto riguarda la *liquidazione* del danno patrimoniale occorre fare riferimento al compenso previsto per le singole puntate ed al numero di quelle mancate per tutta la durata dell'inadempimento, In relazione al periodo dell'inadempimento, andrà considerato dal settembre 2002 al 20 luglio 2004, momento in cui il ricorrente ha chiesto di essere collocato in aspettativa per svolgere le funzioni di parlamentare europeo. Non può, del resto, interpretarsi come messa a disposizione della propria prestazione lavorativa la dichiarazione del ricorrente resa a verbale, in corso di giudizio, di rientrare al servizio della convenuta, qualora venisse pronunciata sentenza di accoglimento della sua domanda di reintegra nelle mansioni. L'offerta della prestazione lavorativa sarà compiutamente realizzata quando sarà cessata la causa di sospensione dal servizio, o per dimissioni dal mandato parlamentare, o per scadenza dello stesso.

Non può accogliersi l'eccezione di inadempimento del ricorrente che avrebbe impedito alla convenuta l'esecuzione dell'ordine di attuazione dato dal giudice. In primo luogo, non possono considerarsi equivalenti le mansioni proposte dalla RAI (doc.9 fasc.4 convenuta) con programmi in altre fasce orarie per quanto sopra esposto. In secondo luogo, il ricorrente ha elaborato tre proposte (doc.nn.114,117,121 fasc. ricorrente), a fronte delle quali le eccezioni di parte convenuta, relative alla mancata indicazione del titolo, del tema, delle risorse umane, tecniche e finanziarie da impiegare, dei tempi di preparazione, del numero e delle modalità operative per assicurare l'ottemperanza alle direttive impartite dalla Commissione parlamentare di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non appaiono fondate. Tali eccezioni sembrano, di contro, strumentali alla mancata volontà di adempiere all'ordine del giudice (doc.nn.116,118,120,122).

In ogni caso, non sembra che parte convenuta abbia profuso, nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, quell'impegno di cooperazione necessario per l'adempimento da parte del ricorrente delle proprie prestazioni. Segue, pertanto, che, anche sotto questo profilo, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta non possa trovare accoglimento.

Tenuto conto che tra le parti era stato convenuto un compenso di lire 5.000.000, pari a € 2582,00, per ogni puntata di seconda serata ed uno di lire 20.000.000, pari a € 10.329,00, per ogni puntata di prima serata e che parte ricorrente ha dichiarato che nelle ultime stagioni il ricorrente ha realizzato 33 puntate in prima serata e 12 in seconda serata (doc.4 fasc. parte ricorrente) e che tale circostanza non risulta affatto contestata, appare esatta la quantificazione operata dalla parte ricorrente di € 371.848,00 corrisposti a stagione per la realizzazione degli indicati programmi. Poiché l'inadempimento, per come sopra esposto è durato fino alla collocazione del ricorrente in aspettativa e, dunque, sostanzialmente per due stagioni, l'importo appena indicato va moltiplicato per due. A titolo di lucro cessante, dunque, va liquidata la somma di € 743,682,00.

Segue la condanna alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal momento dell'avvenuto demansionamento, ovvero dall' 1°.10.2002.

Danno da demansionamento

E' stato più volte ribadito dalla Suprema Corte che il datore di lavoro viola la norma di cui all'art.2103 c.c., non solo, quando assegna il dipendente a mansioni inferiori, ma anche

quando, pur corrispondendogli la retribuzione, lo lasci in condizione di forzata inattività e senza assegnazione di compiti. Ciò perché il lavoro costituisce, non soltanto un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore. Segue, pertanto, che sussiste un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione, la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale o, più sinteticamente, del danno professionale (tra le varie Cass.n.14199 del 2001, n.10405 del 1995, n.7708 del 1995, n.12088 del 1991). Tale danno, è stato sostenuto, può assumere aspetti diversi. In particolare, esso può consistere, da un lato, in un danno di natura patrimoniale, o cd oggettivo, derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero consistere nella perdita di ulteriori possibilità di guadagno (cd di *chances*). Il danno professionale, dall'altro lato, può assumere anche aspetti non patrimoniali, danno cd soggettivo, ad esempio, costituendo una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica (art.2087 c.c.) o alla salute (art.32 Cost.), quando la forzata inattività o l'esercizio di mansioni inferiori ha determinato nel lavoratore non solo un dispiacere, un'afflizione dello spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e propria patologia psichica e potrebbe anche costituire una lesione del diritto all'immagine o del diritto alla vita di relazione. La liquidazione di tale danno può avvenire in via equitativa (Cass.n.14199 del 2001).

Va inoltre ricordato che la giurisprudenza ha nel corso degli anni mutato l'originaria impostazione sotto il profilo della distribuzione dell'*onere probatorio* in materia di sussistenza del danno. Secondo un orientamento più risalente nel tempo, infatti, è onere del danneggiato fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (tra queste Cass.n.14199 del 2001, n.7905 del 1998, n.8835 del 1991, n.3367 del 1988), Salvo poi riconoscere, più recentemente, la sufficienza, ai fini dell'assolvimento dell'indicato onere probatorio, di elementi presuntivi relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n.12553 del 2002, n.15868 del 2002, n.13580 del 2001).

Più di recente, invece, è stato affermato che il demansionamento, non solo comporta la violazione dell'art.2103 c.c., ma costituisce anche lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro (art.1 e 2 Cost.), con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa (Cass.n.10 del 2000, n.10157 del 2004). L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell'effettiva sussistenza del danno patrimoniale (Cass. n. 14443 del 2000, n. 15869 del 2002).

Tale ultimo orientamento, cui questo giudice ritiene di aderire, si iscrive in quello delineato dalle pronunce nn. 8827 e 8828 del 2003 in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. Va, infatti, condiviso l'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte che ha individuato la fonte normativa del risarcimento del danno non patrimoniale nell'art 2059 c.c., secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma *che tenga conto dei valori fondamentali della persona unitariamente considerata*, a prescindere, quindi, dalla commissione o meno di un reato.

La Cassazione ha avuto modo di precisare, che è ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di 'danno non patrimoniale'.

Il *danno non patrimoniale*, in altri termini, deve intendersi come "categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.". All'interno del danno non patrimoniale viene, dunque, ricondotto il *danno biologico*, inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psicofisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica (art.32 Cost.), il *danno morale* tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito ed infine il *danno derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente*

protetti. La Corte ha avuto anche cura di precisare che "non sembra proficuo ritagliare, all'interno di tale generale categoria, specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica."

La Suprema Corte ha infine, proprio in tema di demansionamento, recentemente affermato (Cass.n. 10157 del 2004) che: " il danno da dequalificazione nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti, sia la perdita di *chances*, che il danno all'immagine, rientra come il danno biologico, nel danno non patrimoniale."

Il danno da dequalificazione professionale "*attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall' art.2 Cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro e in quello socio-familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello.*"

Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra affermato, non è dubbio che la condotta di parte convenuta, consistente nel porre il ricorrente in una forzosa inattività, ha indubbiamente cagionato la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ovvero il diritto alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e il diritto alla dignità personale. Oltre alla responsabilità per inadempimento, dunque, la parte convenuta è responsabile anche per fatto illecito, ai sensi dell'art.2059 c.c.. Né sul punto pare avere pregio l'eccezione sollevata, per la prima volta in sede di discussione dalla parte convenuta, secondo cui non sarebbe ammissibile il concorso di un'azione contrattuale e di una extracontrattuale. Non pare al giudicante vi siano nell'ordinamento limiti espressi in materia. E' stato, infatti, affermato che (Cass.n.8381 del 2001) "nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un atto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del "*neminem laedere*", sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ."

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta la perdita di avviamento professionale per il mancato contatto con il pubblico in un settore caratterizzato da un elevato grado di competitività fra gli operatori, la perdita di contatto con le fonti di informazione con conseguente necessità di un rinnovato impegno per la ricostruzione di tale patrimonio professionale, la perdita di *chances* sia presso la convenuta, sia presso altre aziende. Come distinte voci di danno, parte ricorrente individua, oltre al danno da demansionamento, un danno esistenziale, un danno alla reputazione ed un danno morale, anche se poi nelle conclusioni chiede solo la liquidazione del lucro cessante, del danno da demansionamento, nonché del danno morale derivante dal reato di diffamazione.

Per quanto riguarda il lamentato danno da demansionamento o danno professionale, che sopra si è definito di *carattere patrimoniale o cd oggettivamente inteso*, indicato nella presente fattispecie nella perdita di avviamento per il mancato contatto con il pubblico e nella perdita di contatto con le fonti informazione, si osserva quanto segue.

Va accolta la doglianza relativa alla perdita di professionalità collegata al mancato contatto con le fonti di informazione. E' vero, infatti, che la progressione di carriera nel settore dell'informazione è subordinata anche alla disponibilità di buone fonti, elementi che vengono necessariamente a mancare in caso di forzosa inattività e che, per essere recuperati, necessitano di un rinnovato impiego di energie.

Evidenziando, invece: una perdita di avviamento per il mancato contatto con il pubblico, parte attrice sembra lasciare intendere che il mancato contatto con il pubblico abbia inciso in modo determinante sulla capacità del ricorrente stesso di collocarsi sul mercato. Va ritenuto, di contro, che data la grande notorietà di cui gode il ricorrente il mancato contatto con il pubblico non abbia diminuito le sue possibilità di collocarsi sul mercato.

Del resto, anche l'articolata vicenda giudiziaria di cui è stato finora protagonista, debitamente riportata dai mezzi di informazione, ha mantenuto alta la visibilità del ricorrente, per cui non si

ritiene che lo stesso abbia subito, sotto tale profilo, una menomazione dell'avviamento professionale.

In relazione alla perdita di cd *chances* questo giudice non ritiene che sussistano elementi dai quali fare ritenere che il comportamento omissivo della convenuta abbia limitato o precluso future prospettive di lavoro o abbia inciso in maniera determinante sul suo patrimonio di esperienze. La notorietà del ricorrente e la sua elevata professionalità ampiamente consolidata, anche in questo caso, non consentono di ritenere integrato questo profilo di danno.

Per quanto riguarda il danno professionale di natura non patrimoniale, o cd soggettivo, si ritiene che, nel caso di specie, la violazione dell'art.2103 c.c. abbia comportato certamente un danno alla dignità personale ed all'immagine professionale. La mancata adibizione del ricorrente alle mansioni per le quali era stato assunto, accompagnata dalle dichiarazioni sopra riportate rilasciate agli organi di stampa, costituiscono comportamenti di per sé lesivi, non solo del diritto al lavoro, ma anche del diritto alla dignità personale e all'immagine del ricorrente.

Liquidazione del danno da demansionamento

L'impedimento allo svolgimento delle mansioni comporta la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato con indubbia dimensione patrimoniale e che rende il medesimo pregiudizio suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass.n10157 del 2004).

Ai fini della liquidazione dell'accertato danno è, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che occorre procedere con un giudizio equitativo, trattandosi di lesione di beni che non sono economicamente valutabili. In proposito la Suprema Corte ha chiarito come la retribuzione costituisca un valido parametro liquidativo, ovvero "che è del tutto legittimo il ricorso in via parametrica alla retribuzione (anche) per una quantificazione "qualificata" del danno alla professionalità del lavoratore, non potendo negarsi che la retribuzione costituisce espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione". (Cass.n.20 del 2002 su un caso analogo alla presente fattispecie nei confronti della stessa parte convenuta).

Nel caso di specie, al fine della liquidazione del danno, occorre tenere presente, innanzitutto, che si è in presenza della forma più grave di demansionamento, costituita dalla privazione di mansioni e considerare, poi, la specificità e le caratteristiche della prestazione lavorativa oggetto del contratto. Sul punto si ricorda che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico *ad personam* nell'ambito della divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno e successivamente Raidue.

Occorre altresì valutare il notevole grado di notorietà acquisito dal Santoro negli anni immediatamente precedenti all'allontanamento illegittimamente impostogli dal datore di lavoro.

Va, inoltre, tenuto presente quanto il ricorrente abbia investito della propria esistenza per adempiere all'obbligo contrattuale in questione.

Merita poi adeguata ponderazione il comportamento della parte convenuta che ha accompagnato il demansionamento vero e proprio, consistito, come sopra si è visto, in dichiarazioni rilasciate attraverso la stampa o in occasioni pubbliche, che pur non concretando ipotesi di reato, è stato sicuramente lesivo dell'immagine del ricorrente. Occorre infine calcolare il periodo di inattività in cui è stato mantenuto il ricorrente, fino alla sua domanda di collocazione in aspettativa, ovvero 23 mesi, dal settembre 2002 al luglio 2004. Appare ragionevole, pertanto, una liquidazione del danno pari al 100% della retribuzione, oltre gli interessi e la rivalutazione. Ai fini del calcolo della liquidazione occorre tenere presente che il contratto prevedeva la corresponsione di lire 450.000.000, oltre un importo annuo lordo di lire 200.000.004 correlato al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati.

Parte ricorrente ha dichiarato che quello che formalmente risultava come premio, in realtà, fosse una componente della retribuzione. Può in effetti accedersi a tale impostazione alla luce della mai negata circostanza che dall'epoca della stipulazione del contratto fino all'inadempimento, la parte della convenuta ha sempre erogato tale somma senza mai avere indicato al ricorrente gli specifici obiettivi da raggiungere. Da qui la retribuzione annua divisa per 12, indica quanto percepisse al mese, ovvero lire 54.166,666 pari ad € 7.974,00. Tale importo mensile va moltiplicato per il numero dei mesi in cui il ricorrente è rimasto inattivo fino alla sua collocazione in aspettativa, ovvero 23. Il danno è, pertanto, da liquidare in € 643.419.

Alla somma liquidata vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione, secondo i criteri stabiliti per legge, a decorrere dal momento dell'avvenuto demansionamento, ovvero a partire dal 1°. 10.2002 dalle singole scadenze mensili (429 cpc.) delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio, fino al saldo.

Altre voci di danno: danno esistenziale e danno morale

In relazione al danno esistenziale forti perplessità ha il giudicante sull'utilità di tale categoria di danno, alle luce delle recenti pronunce della Suprema Corte sopra citate, se non a fini meramente indicativi, dovendosi ora esso ricondurre nell'alveo del danno non patrimoniale. In ogni caso, secondo la dottrina prevalente, tale danno sarebbe ricollegato ad un peggioramento definitivo della qualità di vita del danneggiato con conseguente mutamento radicale delle sue abitudini.

Nel caso di specie, si ritiene che la lesione subita dal ricorrente non abbia, infatti, procurato un peggioramento irreversibile della sua qualità di vita. Altro è la mortificazione della tua dignità, transeunte e perfettamente riconducibile a quella violazione della professionalità in senso ampio che è derivata dal demansionamento. Tale voce di danno non può, pertanto, trovare autonomo riconoscimento.

Analogamente il capo di domanda relativo all'accertamento del *danno morale* derivante dal reato di diffamazione e da quello di ingiuria non può trovare accoglimento. Parte ricorrente ha ritenuto che l'improvvisa rimozione del ricorrente dagli incarichi a lui attribuiti costituisca comportamento ingiurioso ed, in secondo luogo, che i giudizi espressi sugli organi di stampa integrino gli estremi del reato di diffamazione.

Non si ravvisano gli estremi del lamentato reato di ingiuria sotto un duplice ordine di motivi. In primo luogo, va sottolineata la distinzione tra reputazione, e quindi onore, da un lato, e dignità personale del lavoratore, dall'altro. Il comportamento datoriale che ha dato luogo al demansionamento certamente costituisce lesione del diritto del lavoratore alla dignità personale ed alla libera esplicazione della personalità. Cosa diversa è la reputazione, consistente nell'opinione o stima di cui gode l'individuo in seno alla collettività per carattere, ingegno, abilità professionale.

In secondo luogo, per la configurabilità nel caso concreto del reato di ingiuria, manca allo stato, la prova dell'elemento soggettivo, in termini di dolo generico, consistente nella volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione.

Per quanto riguarda, invece, il reato di diffamazione si ritiene, innanzitutto, che le espressioni utilizzate) da organi rappresentativi della volontà dell'ente, e sopra riportate per analizzare l'elemento soggettivo dell'inadempimento, siano comunque state utilizzate e riferite essenzialmente all'ambito del rapporto di lavoro. E' stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che "il limite all'esercizio di tale diritto (ndr di critica), deve intendersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta." (Cass. n.3477 del 2000). La Suprema Corte ha poi precisato che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva di fatti e di comportamenti. In tal caso non si tratta, dunque, di valutare la veridicità di proposizioni assertive per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Cass. n.7499 del 2000).

Non pare si tratti, nel caso di specie, di giudizi resi alla persona, ma al ricorrente in quanto dipendente, e dunque, di valutazioni legate essenzialmente al comportamento tenuto nell'esplicazione delle mansioni lavorative. Pur avendo in astratto una valenza diffamatoria, tali espressioni, se analizzate nel contesto in cui sono state rese, possono essere ricondotte nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica, in quanto espressione del potere di controllo del datore di lavoro. Non si disconosce, pertanto, nel caso in esame il tono aspro utilizzato nei contenuti polemicamente delle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ma si ritiene che esso possa tranquillamente essere ricondotto all'interno dei confini dell'esimente del diritto di critica. Il capo di domanda pertanto non può essere accolto.

Sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare irrogata il 14.10.2002 si basa su addebiti riferiti a due puntate di 'Sciuscià edizione straordinaria', e 'Sciuscià', trasmesse rispettivamente il 24.5.2002 ed il 16.7.2002. Per la prima, intitolata 'Per conto terzi?', la parte convenuta ha rimproverato al ricorrente di non essersi adeguato alle direttive a lui impartite, di avere disatteso i criteri di pluralismo, imparzialità e correttezza ed obiettività, di avere condiviso la conduzione della puntata con un noto personaggio della maggiore emittente televisiva concorrente, "al quale tra l'altro ha offerto il destro per esprimere apprezzamenti lesivi riguardo al tasso di pluralismo e di libertà di informazione all'interno della RAI, che sarebbe in grado minore di quello di detta emittente privata anche per le induzioni esterne di carattere politico senza che lei abbia svolto alcun intervento correttivo.." ; di avere trattato anche del proprio rapporto contrattuale con la convenuta "esprimendo perplessità sull'ulteriore previsione in palinsesto del programma da Lei condotto e sulla continuazione della sua collaborazione, così facendo uso personale e privato del mezzo televisivo per sostenere le sue presunte ragioni contrattuali prospettate come poste a rischio da pressioni esterne e non da libere scelte imprenditoriali."

Parte ricorrente ha contestato sul punto la tardività della contestazione, il ritardo nell'applicazione della sanzione, la genericità degli addebiti ed ha eccepito la preclusione dell'esercizio dei poteri disciplinari in ordine ai contenuti dell'informazione giornalistica ex art.50 cnlg e la mancata comunicazione dell'istruzione di servizio del 14.1.1997.

Non pare, comunque, apprezzabile l'eccezione di tardività tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e della particolare delicatezza della contestazione sollevata. E', infatti, ben possibile che la determinazione all'irrogazione della sanzione si sia formata successivamente al secondo episodio del 1.6.7.2002 ed abbia in un certo senso colorato in altro modo anche la conduzione della puntata 'Per conto terzi?' del 24.5.2002.

In relazione alla citata trasmissione, va posta in adeguata evidenza la circostanza che, prima della messa in onda, vi era stato uno scambio epistolare tra il direttore di Raidue ed il ricorrente, nel corso del quale il primo aveva espresso le proprie perplessità sulla delicatezza della trasmissione. In particolare, sulla previsione della conduzione della stessa da parte di Maurizio Costanzo, " il più noto anchor men della nostra maggiore concorrente", il direttore di Raidue aveva ricordato al ricorrente come la sua prestazione fosse infungibile per contratto e, quindi, non delegabile. Nella lettera del 23.5.2002 (doc.20 fascicolo senza numero parte convenuta) il direttore aveva paventato, poi, il rischio per il ricorrente di fare un uso privato del mezzo pubblico, trattando la trasmissione di un argomento che lo vedeva coinvolto in prima persona. Aveva rilevato infine, come la partecipazione alla puntata dell'ex presidente della Rai avrebbe potuto introdurre "un elemento di forte turbativa nei confronti del consiglio in carica, sul cui operato l'ex presidente potrebbe esprimere valutazioni critiche, in assenza di contraddittorio.". A fronte di maggiori chiarimenti chiesti dal ricorrente, il direttore aveva poi precisato, con lettera del 24.5.2002, che, nel caso di specie non si trattava di un veto, ma di un invito a riflettere.

Nell'ambito di questo quadro, all'esito della trascrizione dei video ad opera di ctu, si rileva che il ricorrente, pur facendo rimanere il Costanzo nel corso della trasmissione seduto su uno sgabello accanto a lui e, quindi, in posizione diversa dagli altri partecipanti, non ha affatto condiviso la conduzione della trasmissione con quest'ultimo, concedendogli, al contrario, la parola come agli altri partecipanti. Ciò si evince chiaramente dalle trascrizioni effettuate dal ctu e dal numero degli interventi di Costanzo, analoghi a quelli degli altri partecipanti. Dalle trascrizioni, infatti, non risulta che l'ospite Costanzo abbia mai stabilito l'ordine degli interventi, dato la parola ai partecipanti, introdotto le interviste realizzate dai collaboratori del ricorrente.

Non pare possa condividersi, poi, il rilievo che il ricorrente non sia intervenuto per 'correggere' l'affermazione di Costanzo, secondo cui vi era più libertà di espressione in Mediaset che non in Rai (pag.9). Ad avviso del giudice, infatti, la dichiarazione dell'ospite Costanzo va ricondotta nell'alveo del libero esercizio di critica di cui godono tutti i cittadini italiani, in quanto diritto riconosciuto dalla Costituzione, e quindi anche i partecipanti della trasmissione, a fronte del quale non è previsto alcun potere da parte del conduttore. Questi, se mai, deve garantire che gli interventi rispettino i criteri di pluralismo, imparzialità, correttezza ed obiettività. In relazione a tale secondo aspetto, che costituisce ulteriore profilo di doglianza, preme osservare che alla trasmissione hanno partecipato persone di diversa estrazione culturale e politica, quali lo stesso Maurizio Costanzo, Enrico Mentana, Maurizio Belpietro, Marcello Veneziani e Ferdinando Adornato, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Parlamentare di

vigilanza della Rai, sostenitore dell'attuale maggioranza di governo. Va notato come proprio quest'ultimo, alla fine della trasmissione, si sia anche congratulato con Santoro per il comportamento da lui tenuto (pag. 53).

Deve poi evidenziarsi, tra gli ultimi interventi, quello di Enrico Mentana, il quale ha dichiarato al termine della trasmissione, che: "Non penso che noi siamo più liberi. Cioè, oggi siamo stati qui nella trasmissione della Rai completamente liberi. Quindi non esistono indici di libertà superiori." (pag.63). In relazione, quindi a tali due profili non si ravvisa un contrasto con le direttive impartite dal direttore di Raidue al ricorrente, avendo questi assicurato un dibattito sereno tra persone appartenenti a diversi schieramenti politici.

Per quanto riguarda il terzo profilo sanzionato, consistente nell'utilizzo del mezzo pubblico televisivo a scopi privati, si osserva che i riferimenti, nella discussione tra gli ospiti, alla posizione contrattuale di Santoro erano previsti e prevedibili, trattandosi di due situazioni, quella del ricorrente e quella di Enzo Biagi, oggettivamente connesse.

Nelle occasioni in cui si è fatto riferimento alla posizione personale del ricorrente, questi ha inizialmente chiesto di evitarlo, poi, di fronte all'unico interlocutore che lo ha realmente e sostanzialmente incalzato sul punto, ha deviato la discussione mostrando in più occasioni di non gradire che si parlasse della propria posizione e, ciò, sia utilizzando lo scherzo e l'ironia, sia cercando proprio di cambiare discorso, al fine di meglio evidenziare la differenza tra l'argomento da trattare e la propria posizione (pag.41 e ss.).

E', infatti, emerso dalle trascrizioni che il ricorrente, all'inizio della trasmissione, ha espressamente chiesto agli ospiti di coinvolgerlo il meno possibile (pag. 4), proprio per evitare personalismi e ha ribadito tale concetto nel corso della trasmissione (pag. 31). E', poi, effettivamente risultato che gli ospiti della trasmissione fossero ben consapevoli della necessità di evitare riferimenti alla posizione del ricorrente (Adornato pag.11).

Va, pertanto, ritenuta l'infondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente in relazione alla puntata del 24.5.2002 essendo stato accertato che questi, nell'esecuzione della trasmissione, ha abbandonato l'idea originaria di affidare la conduzione ad altro conduttore, nella specie Maurizio Costanzo, ha fatto intervenire l'ex presidente della Rai in modo molto contenuto. Quest'ultimo, infatti, ha fornito essenzialmente i dati del tempo di parola riconosciuto nei tg Rai ai politici dal 11.8.01 all' 11.5.2002. Il ricorrente ha evitato, poi, che la discussione si spostasse sulla propria posizione e quando ciò è avvenuto, ha efficacemente contenuto i tentativi di coinvolgimento personale della discussione. Deve anche tenersi in considerazione che la parte convenuta, pur ben consapevole che il contenuto della trasmissione avesse ad oggetto un tema connesso alla posizione contrattuale del ricorrente, ha esercitato il suo potere di controllo, ma non quello di veto, invitando semplicemente il ricorrente a condurre personalmente la trasmissione e ad astenersi dal trattare delle questioni personali, direttive cui questi si è regolarmente attenuto.

Alla luce di tali circostanze questo giudice ritiene che i prevedibili riferimenti alla posizione di Santoro sono stati efficacemente contenuti dallo stesso e comunque inidonei da soli a realizzare il sanzionato conflitto di interessi. Non si ritiene, pertanto, fondato neanche quest'ultimo profilo della contestazione.

In relazione alla seconda trasmissione "Sciuscià" del 16.7.2002, la società convenuta ha contestato al ricorrente, oltre al mancato rispetto degli obblighi di pluralismo, imparzialità e correttezza ed obiettività, anche di averla esposta alle contestazioni del Presidente della regione Sicilia "che ha posto in evidenza come la puntata in questione fosse da lei stata impostata sulla base di notizie non aggiornate in quanto prive di riferimenti ai provvedimenti presi dalla regione Sicilia nelle ultime settimane, corredate da immagini non recenti e da interviste con persone a cui sono state permesse, senza alcuna cautela o intervento correttivo e/o di precisazione, dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione del! Presunte stesso e dell'Amministrazione regionale siciliana."

Ritiene il giudicante che anche il secondo episodio oggetto di contestazione non è passibile di rimprovero. Il reportage in questione riguardava l'annoso problema dell'emergenza idrica in Sicilia, ad onta della nota disponibilità di risorse idriche nella regione, e raccoglieva le testimonianze della popolazione nel corso di una manifestazione pubblica. E' ben immaginabile l'utilizzo di toni esasperati da parte degli intervistati, tenuto conto che essi erano nel corso di una manifestazione e che il motivo delle doglianze era l'irrisolto e annoso problema dell'erogazione dell'acqua, bene da cui nessun essere umano può prescindere.

Si osserva, di contro, che il reportage conteneva anche un'intervista al presidente della regione Sicilia Cuffaro, il quale ha avuto il modo di attribuire le ragioni della crisi ai precedenti governi locali (pagg.12 e 13). Sono stati sentiti, inoltre, un consigliere di circoscrizione del partito CDU (pag.9) ed il senatore del Polo della libertà Calogero Sodano (pag.18), nonché Mimmo Fontana, esponente di Lega Ambiente e l'ing. Vitellaro, capo dell' Ufficio tecnico del comune di Agrigento. Si ritiene, pertanto, accertato che il ricorrente abbia garantito la completezza dell'informazione.

Sotto il profilo dell' assunta parzialità si osserva che mai parte convenuta ha specificato come era suo onere, quali fossero i provvedimenti adottati dal presidente della regione Sicilia e non compiutamente riferiti nel reportage. Va ritenuto, pertanto, che sia stato salvaguardato nella trasmissione de quo il diritto al contraddittorio. All'esito della trascrizione effettuata dal ctu ritiene il giudice, per le ragioni sopra esposte, di dovere accogliere l'impugnazione della parte ricorrente e, pertanto, ritenere l'illegittimità della sanzione inflitta al ricorrente con la lettera del 7.10.2001. Alla dichiarazione di illegittimità segue la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto.

Non pare a questo giudice sia stata raggiunta la prova del lamentato danno subito per effetto della sanzione disciplinare in questione. Va, pertanto, respinto il relativo capo di domanda.

Decurtazione della retribuzione

Il capo di domanda relativo alla dichiarazione di illegittimità della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26.9.2002 va accolto.

Parte convenuta dichiara di avere decurtato l'*una tantum* in ragione di un accordo sindacale del.25.6.2009.

La questione va risolta nell'ambito dei principi generali. Ai sensi dell'art.2077 comma 2 c.c., "Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni di lavoro più favorevoli ai prestatori di lavoro." Da ciò consegue che tutte le clausole individuali, purché più favorevoli, rimangono immutate nel succedersi di diverse discipline collettive, mentre restano integri i diritti da esse previsti, ai quali se un contratto collettivo può aggiungere nuove garanzie, non può certo sottrarne. Il lavoratore, nel momento in cui un contratto collettivo dovesse intervenire a disciplinare in senso meno favorevole una materia in cui esistono migliori condizioni individuali, ha diritto alla conservazione di queste ultime. Si condivide, pertanto, l'impostazione dottrinale, secondo cui i diritti che sorgono in base al contratto individuale di lavoro rimangono legati alla loro fonte e, in quanto tali, sottratti al potere dispositivo del sindacato, non potendo essere modificati o estinti da un contratto collettivo che regoli in modo peggiorativo la medesima materia. Ne consegue che il contratto individuale di lavoro contiene in sé un vero e proprio diritto alla perpetuazione del trattamento che è stato convenuto dalle parti del rapporto di lavoro come espressione di una loro specifica volontà e che solo con un'analoga manifestazione di volontà potrà essere modificato. Da quanto esposto segue l'illegittimità della decurtazione del 20% di quella parte della rétribuzione, formalmente risultante legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Ciò, anzitutto, in quanto non è consentita la modifica *in peius* di un singolo contratto da parte di una fonte collettiva. In secondo luogo, perché nel caso di specie si è ritenuto che solo formalmente le parti abbiano convenuto che una parte della retribuzione fosse ancorata al raggiungimento di specifici obiettivi. Come, infatti, è stato chiarito a proposito della liquidazione del danno da demansionamento, nell'esecuzione del contratto mai sono stati indicati o posti al ricorrente gli obiettivi specifici da raggiungere e la retribuzione è sempre stata corrisposta integralmente, ovvero comprensiva di quei 200.000.000 di lire indicati come parte variabile.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità della decurtazione operata con lettera del 2.6.9.2002.

All'accoglimento di tale capo di domanda segue la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.034,27, somma indicata dal ricorrente come illegittimamente trattenuta.

Pubblicazione della sentenza

Va accolta infine la domanda di ordine di pubblicazione della sentenza. L'art.120 c.p.c. prevede, infatti, tale possibilità come forma di parziale riparazione del danno. Non a caso è stata definita come strumento accessorio di risarcimento del danno in forma specifica con riferimento al danno non patrimoniale o anche come misura restitutoria non diretta specificamente a risarcire il danno, ma a modificare lo stato di fatto lesivo dei diritti della

personalità o su beni immateriali. Nel caso di specie, come si è già evidenziato per il capo di domanda relativo al risarcimento per demansionamento, le modalità del comportamento datoriale che hanno condotto all'allontanamento del ricorrente e quelle che hanno accompagnato il provvedimento disciplinare si sono estrinsecate attraverso dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione. Tali modalità di per sé gravi, in quanto comportano una elevata diffusione della notizia, sono ancora più aggravate dall'attività della società convenuta, detentrici del servizio pubblico televisivo a fronte delle quali il ricorrente non aveva lo stesso potere di replica. Esse pertanto giustificano ampiamente l'utilizzo di tale strumento riparatorio. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste, oltre a quelle della ctu, a carico della: convenuta.

p.q.m.

- a) accerta l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di adibire il ricorrente all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità di prima serata, di programmi di reportage di seconda serata, in particolare "Sciuscià Edizione Straordinaria" e "Sciuscià";
- b) dichiara che il ricorrente ha il diritto di essere adibito all'attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità, nonché di programmi di reportage e per l'effetto condanna la società convenuta ad adibire, alla cessazione dell'attuale causa di sospensione dal servizio, il ricorrente alle indicate mansioni così come svolte ed esercitate in concreto sino alla stagione televisiva 2001/2002;
- d) condanna la società convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante in favore del ricorrente nella misura di € 743.682,00 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
- e) condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente per i titoli di cui in motivazione alla complessiva somma di € 643.419,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
- f) dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicata con lettera del 7.10.2002 e condanna la società convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- g) dichiara l'illegittimità della decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 26.9.2002 e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.034,27, oltre rivalutazione ed interessi;
- h) ordina che il dispositivo della presente sentenza venga pubblicato a cura e spese della convenuta sui quotidiani 'La Repubblica', 'Il Corriere della sera' e 'La Stampa', entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- i) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 9,000,00 oltre iva e cpa come per legge, nonché alle spese di ctu liquidate con separato decreto.

Roma 26.1.2005 (depositata il 15.2.2005)